



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

Provincia di Vibo Valentia

Ordinanza del Sindaco n. 21 del 07/03/2025

OGGETTO: Ordinanza chiusura scuole Convitto “Filangieri” e Istituto “De Amicis” per il giorno 10/3/2025.

IL SINDACO

Premesso:

- che con mail di cui al protocollo comunale n. 13548 del 6/3/2025, il Distributore rappresenta l'assenza di energia elettrica per il giorno 10/3/2025 su Via Zoda, Piazza Garibaldi e Corso Umberto I° per lavori programmati sulla rete elettrica;
- che dalla rete sopra indicata sono alimentati gli edifici scolastici Convitto “Filangieri” e Istituto “De Amicis” che a causa dell'interruzione non potranno usufruire degli impianti igienico sanitari e di riscaldamento;
- Sentiti gli uffici del Settore 6, i quali confermano che l'assenza di elettricità provocherà l'assenza di acqua e di riscaldamento a servizio degli edifici scolastici Convitto “Filangieri” e Istituto “De Amicis”;

tenuto conto:

- che l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) recita:
- In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
- che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
- che il successivo comma 4-bis, sostituito dall'articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti”;
- che l'art. 1 del D.M. Interno 5 agosto 2008 stabilisce che ai fini di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Considerato:

- che la carenza idrica e di riscaldamento negli edifici scolastici Convitto “Filangieri” e Istituto “De Amicis”, è incompatibile con lo svolgimento del normale servizio scolastico;
- che risulta evidente l’urgenza di prevenire la prospettata situazione di pericolo mediante interventi che possano prevedere la chiusura temporanea delle scuole;

Considerato, pertanto:

- che sussistono i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica;
- che, in particolare, risulta necessaria l’adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;
- che risulta pertanto necessario adottare specifiche misure per la chiusura degli edifici scolastici Convitto “Filangieri” e Istituto “De Amicis” per il giorno 10/3/2025;

Visto l’artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale di governo;

ordina

- la chiusura degli edifici scolastici Convitto “Filangieri” e Istituto “De Amicis” per il giorno 10/3/2025, in relazione alla situazione di criticità igienico sanitaria per l’assenza di fornitura elettrica e conseguente mancanza di erogazione dell’acqua potabile e di riscaldamento degli edifici stessi;

dispone

- che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all’Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell’organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l’insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

demanda

al Comandante del Corpo di Polizia Locale di verificare l’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti;

informa

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso;

informa, inoltre

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vibo Valentia entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

e dispone

- che la presente ordinanza:
 - a) sia notificata, anche a mezzo PEC, ai Dirigenti Scolastici interessati;
 - b) sia pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
 - c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;
 - d) sia comunicata al Settore 6, al Corpo di Polizia Locale ed alla Prefettura di Vibo Valentia.

Dalla Residenza Municipale, li 07/03/2025

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Francesco Romeo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)